



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.  
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore  
Amministrativo

La Direttrice  
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore  
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

<b>DATO ATTO</b>	<p>Che con atto di citazione notificato il 28.12.2020 ed iscritto a ruolo il 29.12.2020, i sigg.ri D*M* ,F*M* e G*M* hanno convenuto in giudizio l'Azienda Universitaria Policlinico "P. Giaccone" e i dott.ri C*P*V*, R* G*, F* G*, G*I* e C*P*, al fine di sentirne accertare la responsabilità per l'errato trattamento sanitario subito dal prefato sig. D*M* in occasione dell'intervento chirurgico del 25 febbraio 2019 e per i danni occorsi a seguito della dimenticanza di una garza laparotomica nell'addome;</p> <p>che al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. n. 16613/2020.;</p> <p>che la difesa aziendale è stata curata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;</p> <p>che, all'atto della costituzione, la dott.ssa C*P*V* ha chiamato in causa per eventuale manleva la propria compagnia assicuratrice "Assicuratrice Milanese S.p.A.";</p> <p>che le stesse determinazioni hanno assunto nei confronti della compagnia assicuratrice Amtrust Assicurazioni di dott.ri R*G* e F*G* e delle compagnie Argo Global Assicurazioni s.p.a e Willis Italia s.p.a. la dott.ssa G*I*;</p> <p>che il procedimento de quo è stato interrotto a seguito del deposito da parte della difesa della dott.ssa G*I* del certificato di morte del sig. D*M*, avvenuta anteriormente alla notifica dell'atto di citazione e successiva iscrizione a ruolo;</p>
<b>PRESO ATTO</b>	<p>Che, a seguito del ricorso in riassunzione promosse dalle sig.re F*M* e G*M* il giudizio è stato istruito con acquisizione di apposita consulenza medico legale redatta dal consulente tecnico d'ufficio nel Dott.ssa Angela Griego;</p> <p>che il Giudice con la sentenza n.1849/2025, valorizzando le risultanze emerse all'esito dell'espletata c.t.u. ha statuito che sia <i>"stata raggiunta la prova del nesso causale tra le riscontrate difformità delle condotte di chirurghi e dei medici dell'U.O. di Oncologia e le sequele affrontate dal paziente"</i></p> <p>Che, in particolare <i>"Dei danni subiti dal paziente sono dunque obbligati a farsi carico, tanto l'Azienda Ospedaliera, ai sensi degli artt 1228 e 1218 c.c. e dell'art. 7 L. 24/2017, quanto i convenuti G* e G*, non potendo annettersi all'errore compiuto dagli oncologi effetto interruttivo della serie causale innescata dalla derelizione di "corpo estraneo iatrogeno post chirurgico" nella cavità toracica del paziente, specie in ragione dell'obiettiva equivocità del dato desumibile dagli esami strumentali"</i>;</p> <p>che, infine, accertando la responsabilità dell'A.O.U.P. e dei dott.ri R*G* e F*G* escludeva profili di colpa nella condotta degli altri chiamati in causa dal momento che <i>"a chi giudica che l'evento lesivo non sia egualmente addebitabile agli altri componenti dell'equipe chirurgica (ossia alle dott.sse I*–infermiera, ferrista, eP*V*, anestesista; il dott.C*P*, che dimise il paziente il 6.3.2019, non risulta aver avuto alcun ruolo nell'esecuzione dell'atto operatorio, in assenza di alcuna allegazione attorea e alla luce della documentazione clinica). Se è vero che ciascun membro dell'equipe assume una posizione di garanzia con correlata responsabilità rispetto all'attività svolta dagli altri componenti del team chirurgico, dovendo ciascuno controllare con la dovuta diligenza la correttezza dell'operato altrui, anche rimediando ad eventuali errori o segnalandoli, nondimeno ascrivere a ciascun componente anche quelli non riconoscibili in quanto esulanti dalla propria competenza"</i></p>

	<i>implicherebbe un addebito di responsabilità oggettiva e non per colpa”;</i> che l’Avvocatura dello Stato, patrocinante il giudizio, con nota assunta al prot. 27747/2025, ha rappresentato di non ravvedere motivi di impugnazione della prefata pronuncia “ <i>avendo il Giudice fatto corretta applicazione della disciplina normativa applicabile nella materia in esame, alla luce delle risultanze probatorie del primo grado di giudizio e dell’esito della C.T.U. A ciò si aggiunga che il Giudice, accogliendo soltanto parzialmente le domande della controparte, ha notevolmente ridotto l’importo richiesto da quest’ultima con l’atto introduttivo del giudizio</i> ”.
<b>PRESO ATTO</b>	che, tanto premesso, il giudice con sentenza n. 1849/2025 ha condannato quest’Azienda: 1) in solido con i dott.ri R*G* e F*G* al pagamento di € 2.545,53, oltre interessi al saggio legale (art. 1284 c. 1 c.c.) dalla decisione in favore delle attrici nella qualità di eredi del sig. D*M*; 2) in solido con i dott.ri R*G* e F*G* alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle attrici, liquidate in complessivi € 3.098,00, di cui € 2553,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi, e al pagamento delle spese di CTU;
<b>DATO ATTO</b>	Che, pertanto, giusta richiesta di adempimento <i>pro quota</i> notificata all’Azienda con nota assunta al protocollo n. 34608/2025, l’A.O.U.P. è tenuta a corrispondere in favore delle attrici e con accredito da effettuarsi nel conto della F*M* <b>€ 2.381,30</b> (pari ad 1/3 del totale di € 7.143,91, dato dalla somma della sorte capitale, delle spese di lite comprensive di IVA e C.P.A. e delle spese di c.t.u. sostenute da parte attorea ed ammontanti ad € 1.000,00, così come da ricevuta di bonifico allegata alla predetta nota prot. 34608/2025);
<b>RAVVISAT A</b>	la necessità di dotare il presente atto della clausola d’immediata esecuzione al fine da evitare l’avvio di azioni esecutive;
<b>DATO ATTO</b>	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

#### **PROPONE DI**

<b>PRENDERE ATTO</b>	della sentenza n.1849/2025 resa dal Tribunale di Palermo III Sez. Civ. nel procedimento civile recante R.G. n. 16613/2020;
<b>LIQUIDARE E PAGARE</b>	gli importi dovuti alle attrici a titolo di risarcimento del danno, spese di lite e spese di c.t.u., così come specificate;
<b>AUTORIZZAR E</b>	pertanto, l’Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento: <b>- € 2.381,30 in favore di parte attorea con versamento da effettuarsi in favore della sig.ra F*M*</b> , così come richiesto dal legale di controparte nella già citata nota assunta al protocollo n. 34608/2025;
<b>IMPUTARE</b>	il costo complessivo derivante dall’esecuzione del presente provvedimento, pari ad € <b>2.381,30</b> , sul conto 5.09.03.02.0101 anno 2025.

## La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;  
Ritenuto di condividerne il contenuto;  
Assistito dal segretario verbalizzante;

### DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.